



Ufficio legislativo

Interrogazione a risposta orale in Commissione n **3-03259**

sen. **De Bertoldi Andrea** (Fdl)

Senato della Repubblica - 11 Commissione

7 luglio 2022

Sul contributo integrativo per gli iscritti agli albi dei commercialisti e degli esperti contabili

L'onorevole interrogante affronta il tema della duplicazione del contributo integrativo dovuto alle casse di previdenza, generato dalla doppia fatturazione delle prestazioni professionali prima come Società tra Professionisti (STA) nei confronti del cliente e poi in qualità di socio professionista nei riguardi della STP.

Ciò premesso, si riporta quanto riferito dalla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro.

Con particolare riferimento alla Cassa dei dottori commercialisti, si rappresenta che è stata analizzata a suo tempo la delibera n. 3/20/ adottata dall'Assemblea dei Delegati in data 5 febbraio 2020, di modifica del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza, mediante la quale la Cassa dei commercialisti intendeva introdurre nel proprio ordinamento una norma per evitare la doppia imposizione del contributo integrativo dovuto alla Cassa dall'iscritto socio di una STP.

I Ministeri vigilanti, entrambi destinatari della presente interrogazione, nell'ambito dell'istruttoria condotta sulla citata delibera, hanno ritenuto che la modifica proposta non fosse suscettibile di approvazione.

In particolare, il covigilante Ministero dell'economia, competente in materia fiscale, ha richiamato l'art. 11 comma 1 della legge del 29 gennaio 1986, n. 21 - Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, precisando che tale normativa non ammette deroghe all'applicazione del contributo integrativo e non

opera alcuna distinzione della base imponibile in relazione alla natura del committente (STP o altro utente), laddove prevede che “tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA”.

Il covigilante Dicastero in tale ambito ha altresì sottolineato che nessuna innovazione nella definizione della base di calcolo della contribuzione integrativa è stata successivamente introdotta dalla più recente legge 12 luglio 2011, n. 133, che ha modificato l’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; infatti, il citato comma 3, prevede che “Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato ... in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.”.

Stante il quadro normativo di riferimento, le Amministrazioni vigilanti si sono determinate nell’escludere che rientri nelle prerogative di un ente previdenziale la potestà di modificare la definizione, disposta per legge, della base imponibile su cui applicare la maggiorazione a titolo di contribuzione integrativa. Non è inoltre apparso ammissibile che il versamento della contribuzione integrativa previsto dalle disposizioni di legge possa farsi dipendere da scelte sulle modalità di regolazione dei rapporti tra la STP e i propri soci, rimesse agli interessati. Infatti, nei casi di prestazioni della STP rivolte ai terzi, ove si adotti il normale schema societario, il corrispettivo derivante dalla prestazione svolta dal socio in nome e per conto della società rientra nel volume d’affari complessivo della STP e concorre alla realizzazione degli utili, che poi vengono redistribuiti ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione.

Ove, invece, si preveda che l’attribuzione dei corrispettivi dalla Società (che fattura al terzo) al socio avvenga sulla base di una rifatturazione interna, la STP, essendo comunque un soggetto dotato di personalità giuridica e dunque titolare di posizioni giuridiche soggettive, si pone quale “cliente finale” nei confronti del socio ed è dunque destinataria del calcolo della maggiorazione del contributo integrativo a beneficio della Cassa.

Nonie!

Pertanto, sia nel caso in cui la Società si avvalga essa stessa della prestazione del socio professionista, sia nel caso in cui se ne avvalga per erogare il servizio a terzi a fronte di fattura emessa dal professionista, la STP riveste in ogni caso il ruolo di “cliente finale” della prestazione ed è pertanto destinataria della maggiorazione da calcolarsi ai fini della riscossione del contributo integrativo dovuto per legge, da versare successivamente alla Cassa.

In tal senso, d'altronde, dispone l'art. 11 della citata legge n. 21/1986 di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, il quale prevede che “Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso”.

Si consideri inoltre che, introdurre un'esenzione del calcolo del contributo integrativo solo per le STP, si porrebbe, altresì, in contrasto con la disciplina per le Associazioni professionali, con conseguente disparità di trattamento dei professionisti associati rispetto ai professionisti soci di STP.

In egual misura sono state valutate analoghe delibere presentate da altri enti previdenziali simili (Cassa dei ragionieri e Ente dei consulenti del lavoro).

Il quadro normativo di riferimento non consente pertanto di intervenire nel senso auspicato dall'interrogante.

